REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 1990

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 11,

previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

(1) Nel settembre 1988, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'associazione europea delle poliolefini tessili (EATP) (in appresso denominata « ricorrente ») a nome di 11 dei principali produttori comunitari che forniscono una quota rilevante della produzione comunitaria totale di sacchi di tessuti poliolefinici (in appresso denominati « sacchi ») relativa alle importazioni di questo prodotto originarie della Repubblica popolare cinese.

(2) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping ed al grave pregiudizio che ne consegue, sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta. Di conseguenza, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (2), la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping relativa al prodotto in questione, di cui al codice NC 6305 31 91.

(3) La Commissione ne ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché il ricorrente, e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

(4) Il principale organismo della Repubblica popolare cinese competente per il commercio dei sacchi ha comunicato per iscritto il punto di vista degli esportatori cinesi. Detto organismo, la China Chamber of Commerce of Importers and Exporters of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-Products, ha inoltre trasmesso le osservazioni formulate dai nove esportatori seguenti :

— Shandong Native Produce Import and Export Corporation,

— Shangai Native Produce Import and Export Corporation,

— Jiangsu Native Produce Import and Export Corporation,

— Tianjin Native Produce Import and Export Corporation,

— Hubei Native Produce Import and Export Corporation,

— Zheijian Native Produce and Animal By-products Import and Export Corporation,

— Shangai Stationery and Sporting Goods Import and Export Corporation,

— Zheijiang Light Industrial Products Import and Export Corporation,

— Wuhan Light Industrial Products Import and Export Corporation.

Si è indicato che questi nove esportatori rappresentano circa il 90 % delle esportazioni di sacchi dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità e che le informazioni relative alle esportazioni di sacchi effettuate da altri esportatori cinesi non erano disponibili.

Dato che la Repubblica popolare cinese non costituisce un paese ad economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, che le osservazioni degli esportatori cinesi sono state presentate in un documento unico e che non tutti gli esportatori cinesi sono stati identificati, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare globalmente, ai fini della procedura, tutte le esportazioni cinesi.

(5) Inoltre, per avviare l'inchiesta la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Repubblica popolare cinese non ha un'economia di mercato e scegliere quindi un paese che potesse costituire un riferimento per il calcolo del valore normale. A tale scopo, il ricorrente aveva proposto di far riferimento al prezzo dei sacchi sul mercato interno del Regno del Marocco. Questa scelta, però, è stata criticata da alcuni importatori e dall'organismo cinese che aveva comunicato le sue osservazioni, i quali hanno proposto di adottare come paese di riferimento la Turchia o le Filippine. Dato che il produttore marocchino si è rifiutato di collaborare all'inchiesta, la Commissione ha cercato un altro paese ad economia di mercato che potesse costituire il paese di riferimento. A tal fine, ci si è messi

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.
(2) GU n. C 21 del 27. 1. 1989, pag. 2.

in contatto con produttori della Turchia, delle Filippine, dell'India, della Iugoslavia e della Tailandia. In definitiva, soltanto tre imprese indiane hanno collaborato all'inchiesta. Data la natura del prodotto, le condizioni di produzione dei sacchi e il livello di sviluppo del paese, la Commissione ha ritenuto opportuno scegliere l'India come paese di riferimento.

(6) La maggior parte dei produttori ricorrenti e numerosi importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Sono inoltre pervenute le osservazioni di altri importatori.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di un accertamento preliminare del dumping e del pregiudizio che ne consegue. Essa ha inoltre verificato in loco le informazioni fornite dalle imprese seguenti :

a) *produttori comunitari :*

— Cotesi, Carvalhos, Portogallo,
— Quimigal, Lisbona, Portogallo,
— Keler, l'Ametlla del Vallès, Spagna,
— Comercial Saquera, Pego, Spagna,
— Condepols, Alcalá la Real, Spagna,
— Sintéticas del Sur, Úbeda, Spagna,
— Saint-Frères, Beauval, Francia ;

b) *produttori del paese di riferimento :*

— Auroplast India, Bombay, India,
— Paharpur Plastics, Ghaziabad (UP), India,
— Kanpur Plastipack, Kanpur, India ;

c) *Importatori comunitari :*

— De Swann Bonnist, Amsterdam, Paesi Bassi,
— Block, Arendonk, Belgio.

L'inchiesta avviata dalla Commissione onde determinare il dumping riguardava il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1988.

(8) L'impossibilità di scegliere il Marocco come paese di riferimento ha imposto di ricercare imprese che accettassero di collaborare all'inchiesta della Commissione in un nuovo paese di riferimento, il che ha richiesto un lasso di tempo supplementare. Di conseguenza, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine normale di un anno dall'avvio della procedura.

B. PRODOTTO IN QUESTIONE, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

a) Prodotto in questione

(9) Si tratta dei sacchi di tessuti confezionati con lamelle poliolefiniche di peso pari o inferiore a 120 g/m².

(10) Dall'inchiesta è risultato che le lamelle poliolefiniche vengono fabbricate con una materia prima che può essere indifferentemente polipropilene o polietilene ad alta densità ; esistono migliaia di modelli diversi di sacchi costituiti da una o dall'altra delle materie prime, con caratteristiche fisiche e chimiche analoghe. In ogni caso, tutti i sacchi vengono utilizzati per l'imballaggio di prodotti industriali e agricoli quali concimi e cereali. Dato che le caratteristiche di base, siano esse fisiche, chimiche o tecniche, e l'utilizzazione sono analoghe, la Commissione ha ritenuto che tutti i tipi di sacchi, indipendentemente dalla materia prima (polipropilene o polietilene) e dall'utilizzazione, costituiscano il prodotto in questione nel presente regolamento.

(11) Dall'inchiesta, inoltre, è risultato che tutti i sacchi interessati appartengono al codice NC 6305 31 91.

b) Prodotto simile

(12) Per quanto riguarda la definizione del prodotto simile, la Commissione ha constatato che non esistono differenze fisiche e chimiche tra i sacchi esportati dagli esportatori cinesi nella Comunità e i sacchi corrispondenti venduti dai produttori comunitari. Infatti, durante il periodo dell'inchiesta tutti i sacchi sono stati fabbricati con la stessa materia prima, vale a dire il polipropilene.

Sebbene l'industria comunitaria abbia prodotto una gamma di sacchi più vasta di quella costituita da tutti i sacchi esportati dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità, le caratteristiche fisiche e tecniche di base e le utilizzazioni principali sono le stesse per i sacchi cinesi e per quelli comunitari. Le differenze tra i sacchi importati dalla Repubblica popolare cinese e quelli prodotti nella Comunità consistono nel fatto che i primi appartengono alle categorie « sacchi semplici » e « sacchi foderati », mentre i secondi appartengono anche ad altre categorie quali i « sacchi laminati », i « sacchi foderati con carta » o i « sacchi a punto di garza ». Tuttavia, dato che le similitudini tra i sacchi sono superiori alle differenze sia a livello di caratteristiche che a livello di utilizzazione, la Commissione ha ritenuto che tutti i sacchi prodotti nella Comunità e tutti i sacchi esportati dalla Repubblica popolare cinese costituiscano prodotti simili.

c) Industria comunitaria

(13) La Commissione ha constatato che i produttori a nome dei quali era stata presentata la denuncia, che hanno collaborato con la Commissione e che hanno effettivamente prodotto i sacchi in questione durante il periodo dell'inchiesta, hanno fabbricato nel periodo suddetto una quota rilevante della produzione comunitaria totale di prodotti simili.

Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che essi costituiscano l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. DUMPING

a) Valore normale

(14) La Commissione ha verificato che le tre imprese indiane che avevano accettato di collaborare all'inchiesta fabbricavano una gamma di prodotti tale da consentire di confrontare in modo soddisfacente la loro produzione con le esportazioni cinesi. A tale riguardo, la Commissione ha constatato che la scelta dell'India come paese di riferimento non era ingiustificata.

(15) La Commissione ha inoltre rilevato che il valore normale non poteva essere determinato in maniera appropriata ed equa in base al prezzo del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno indiano o al prezzo del prodotto simile indiano venduto ad altri paesi. Infatti, i prezzi a cui i sacchi sono stati realmente venduti per il loro consumo in India erano inferiori ai costi di produzione. Parimenti, i prezzi a cui i sacchi sono stati realmente venduti ad altri paesi non si sono rivelati significativi per le tre imprese indiane che hanno collaborato all'inchiesta. Pertanto, si è dovuto calcolare il valore normale in base al valore costruito del prodotto simile in India.

(16) Nella vasta gamma di sacchi prodotti, si sono distinte varie categorie a seconda delle loro caratteristiche e specifiche, quali la presenza di una fodera di polietilene o di carta o il procedimento della laminazione. L'inchiesta ha dimostrato che i costi di produzione al chilo per i sacchi di una stessa categoria sono quasi identici, a prescindere dal modello. D'altro canto, nel periodo dell'inchiesta, gli esportatori cinesi hanno esportato soltanto sacchi semplici e sacchi con una fodera di polietilene. La Commissione, quindi, ha ritenuto opportuno calcolare il valore normale in base al costo di produzione al chilo per ciascuna delle categorie « sacchi semplici » e « sacchi foderati di polietilene ».

(17) Per stabilire il costo di produzione, la Commissione ha preso in considerazione i costi delle materie prime, della fabbricazione e le spese amministrative, generali e di vendita dei tre produttori indiani, e ne ha calcolato la media ponderata per i sacchi semplici e per i sacchi foderati. Per ottenere il valore costruito di ciascuna categoria, si è aggiunto al costo di produzione un equo margine di utile. Per valutare quest'ultimo, la Commissione ha considerato il margine minimo necessario onde garantire ai capitali investiti una redditività paragonabile, ma superiore, a quella garantita in India dai tassi di interesse a lungo termine. Questo margine, inoltre, basta per garantire una redditività minima, ma sufficiente, delle vendite effettuate a vari livelli di commercializzazione e, fra queste, delle vendite a grossisti. Il margine di utile che ne consegue è pari al 5 %.

b) Prezzo all'esportazione

(18) Per determinare il prezzo all'esportazione, la Commissione ha considerato separatamente i sacchi semplici e i sacchi foderati. Per i secondi, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili all'esportazione nella Comunità, rilevati presso gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il volume dei sacchi foderati i cui prezzi sono stati esaminati corrisponde al 60 % delle importazioni totali per questa categoria.

Per quanto riguarda i sacchi semplici, invece, i prezzi realmente pagati o pagabili all'esportazione nella Comunità, rilevati presso i due importatori che hanno collaborato all'inchiesta, non sono stati considerati di per sé significativi a causa dei modesti quantitativi interessati. Di conseguenza, per determinare il prezzo all'esportazione di sacchi semplici, la Commissione ha ritenuto opportuno calcolare la media ponderata dei prezzi pagabili comunicati dagli esportatori cinesi e dei prezzi pagati constatati presso gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta. Il volume dei sacchi semplici i cui prezzi sono stati esaminati presso gli esportatori corrisponde all'11 % delle importazioni totali di questa categoria.

D. CONFRONTO

(19) In tutti i casi, il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stesso stadio di commercializzazione. Si è inoltre tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(20) Non è stato possibile individuare alcuna differenza tra le caratteristiche fisiche dei sacchi indiani e cinesi equivalenti tale da influire sulla comparabilità dei prezzi.

(21) La Commissione ha effettuato il confronto sia per i sacchi foderati che per i sacchi semplici. Per quanto concerne i primi, il valore normale ed il prezzo all'esportazione sono stati confrontati transazione per transazione. Per quanto riguarda i sacchi

semplici, invece, il valore normale è stato confrontato con un prezzo all'esportazione stabilito in base a medie ponderate. Date le circostanze specifiche constatate nel corso della procedura, si è ritenuto che l'applicazione di tali medie ponderate non potesse influire sulle risultanze dell'inchiesta.

E. MARGINE DI DUMPING

(22) Dall'esame preliminare dei fatti è risultato che l'esportazione dei sacchi tessuti di poliolefina leggera da parte degli esportatori cinesi dà luogo a pratiche di dumping. Il margine di dumping è pari alla differenza tra il valore normale stabilito e il prezzo all'esportazione nella Comunità e corrisponde, in media ponderata, all'80,8 % del valore totale cif frontiera comunitaria delle importazioni del prodotto in questione orginario della Repubblica popolare cinese, per tutti gli esportatori cinesi.

F. PREGIUDIZIO

a) Volume e quota di mercato delle importazioni effettuate in dumping

(23) In termine di volume, tra il 1985 e il 1988 il consumo di sacchi nella Comunità è aumentato dell'8,2 %, passando da 36 215 a 39 191 t.

Le importazioni di sacchi originari della Repubblica popolare cinese sono state pari a 8 094 t nel 1985, a 14 190 t nel 1986, a 15 192 t nel 1987 e a 13 796 t nel 1988, con le seguenti quote di mercato: 22,3 % nel 1985, 36,9 % nel 1986, 38,6 % nel 1987 e 35,2 % nel 1988.

Per quanto riguarda le vendite dell'industria comunitaria sul mercato CEE si sono registrati i seguenti volumi: 9 197 t nel 1986, 10 586 t nel 1987 e 10 430 t nel 1988. Le quote di mercato corrispondenti sono aumentate di poco, passando dal 23,9 % nel 1986 al 26,9 % nel 1987 e al 26,6 % nel 1988.

b) Prezzi

(24) Tra il 1986 e il 1988, i prezzi dell'industria comunitaria sono calati in media del 6,9 %. Nel 1987, si è registrata addirittura una diminuzione del 12,4 %, con un successivo aumento del 6,3 % nel 1988.

(25) Per quanto riguarda le sottoquotazioni, in primo luogo la Commissione ha constatato che, generalmente, gli esportatori cinesi vendono i sacchi ad importatori che fungono da grossisti su questo mercato. A loro volta, gli importatori rivendono i sacchi agli utilizzatori finali. I produttori comunitari, invece, vendono i sacchi direttamente agli utilizzatori finali. Al fine di confrontare i prezzi dei sacchi originari della Repubblica popolare cinese con quelli dei sacchi prodotti dall'industria comunitaria ad uno stesso stadio di commercializzazione, la Commissione ha ritenuto opportuno confrontare i prezzi di vendita franco fabbrica dei sacchi prodotti dall'industria comunitaria con i prezzi di vendita dei sacchi cinesi all'uscita dal magazzino degli importatori.

Per calcolare i prezzi all'uscita dal magazzino degli importatori, la Commissione si è basata sui prezzi di vendita cif, previo sdoganamento, con un adeguamento del 21 % per tener conto delle spese amministrative, generali e di vendita sostenute dagli importatori. Si è inoltre aggiunto un margine di utile del 5 %.

Le spese amministrative, generali e di vendita sostenute dagli importatori sono state ritenute rappresentative delle differenze esistenti tra i vari livelli di commercializzazione.

Si sono così determinate le medie ponderate dei prezzi di vendita delle varie categorie di sacchi. Confrontando queste medie si è potuto constatare che i produttori della Repubblica popolare cinese praticavano prezzi inferiori del 22,5 % ai prezzi dei produttori comunitari.

c) Altri fattori economici da prendere in considerazione

(26) La Commissione ha constatato che la capacità di produzione dell'industria comunitaria è passata da 14 409 t nel 1985 a 14 947 t nel 1988. Parallelamente, la produzione effettiva di sacchi è scesa da 11 455 t a 11 005 t e il tasso di sfruttamento del potenziale dal 79,5 % nel 1985 al 73,6 % nel 1988.

Il valore delle vendite di sacchi dell'industria comunitaria è aumentato del 5,6 % tra il 1986 e il 1988, con un corrispondente incremento dei quantitativi venduti nello stesso periodo pari al 13,4 %.

Tra il 1985 e il 1988, si è registrato un forte calo della redditività dei produttori comunitari. L'industria comunitaria ha realizzato nel 1985 un margine di utile del 9,4 % e ha mantenuto nel 1986 una redditività del 5 %. Nel 1987, per contro, le perdite sono state pari al 10 %, dopo il forte aumento delle importazioni di sacchi originari della Cina, ed erano ancora dello 0,6 % nel 1988.

In termini occupazionali, si è passati da 1 475 posti di lavoro nel 1985 a 1 321 nel 1988.

Infine, va notato che tre delle 11 imprese a nome delle quali è stata presentata la denuncia hanno cessato parzialmente o totalmente la produzione di sacchi tra il 1987 e il 1988.

d) **Conclusione**

(27) Nonostante il lieve aumento della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria, la redditività delle imprese è notevolmente diminuita. I prezzi dei sacchi cinesi si sono rivelati inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Quest'ultima, pertanto, si è trovata nell'impossibilità di aumentare i suoi prezzi e di mantenere una situazione finanziaria sana. Pur avendo scelto di conservare le sue posizioni sul mercato, in particolare investendo in nuovi impianti, l'industria comunitaria ha registrato perdite considerevoli e subisce pertanto un grave pregiudizio.

G. NESSO CAUSALE TRA IL PREGIUDIZIO E LE IMPORTAZIONI IN DUMPING

(28) La Commissione ha cercato di stabilire in che misura il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse stato causato dal dumping. Essa ha osservato che il modesto aumento delle quote di mercato e la riduzione del margine di utile dell'industria comunitaria sono coincisi con l'aumento in termini di volume delle importazioni di sacchi originari della Repubblica popolare cinese. L'evoluzione dei prezzi dei sacchi prodotti dall'industria comunitaria coincide in larga misura con quella dei prezzi praticati dagli esportatori cinesi. Almeno due produttori comunitari si sono visti costretti a cessare totalmente la produzione di sacchi dati i livelli di prezzi praticati dagli esportatori cinesi, mentre un altro produttore ha dovuto diminuire la sua produzione e ritirarsi, per gli stessi motivi, dalla maggior parte del mercato comunitario.

(29) Data l'importanza delle quote di mercato detenute, le esportazioni cinesi hanno inciso in misura considerevole sui prezzi dei sacchi nella Comunità. I prezzi dei sacchi cinesi, infatti, sono diventati i prezzi di riferimento sul mercato comunitario. Essendo inferiori ai prezzi comunitari, essi hanno pertanto impedito all'industria comunitaria di mantenere i suoi prezzi ad un livello sufficiente, con un conseguente deterioramento della sua situazione finanziaria.

(30) Gli esportatori cinesi hanno beneficiato dell'incremento del consumo registrato nella Comunità tra il 1985 e il 1988 a causa dei prezzi ai quali hanno venduto i sacchi. Contemporaneamente, i produttori comunitari si sono trovati nell'impossibilità di incrementare in pari misura le loro vendite.

(31) A tale riguardo, le importazioni di sacchi originari di altri paesi non possono costituire una causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria dato che, nel 1988, esse detenevano soltanto il 26,9 % del mercato comunitario, una cifra inferiore alle quote di mercato detenute dai cinesi. Inoltre, queste importazioni hanno origini diverse, e sono suddivise tra circa 30 paesi esportatori, nessuno dei quali detiene da solo una quota di mercato sufficiente per esercitare sul mercato comunitario un'influenza paragonabile a quella delle importazioni cinesi. Soltanto queste ultime, per il loro volume, possono fare diminuire, a causa delle pratiche di dumping degli esportatori, il livello dei prezzi comunitari dei sacchi.

(32) Gli esportatori cinesi e alcuni importatori hanno fatto presente che le difficoltà dei produttori comunitari erano dovute al carattere obsoleto delle loro attrezzature. Tuttavia, tale affermazione si è rivelata inesatta, dato che la maggior parte degli impianti e delle attrezzature sono del tutto competitivi e i produttori comunitari hanno sempre mantenuto un livello di investimenti non trascurabile.

(33) Dall'inchiesta è risultato che, oltre ai sacchi cinesi messi in libera pratica nella Comunità, venivano effettuate determinate importazioni di sacchi cinesi in ammissione temporanea. Tuttavia, non è stato possibile valutare gli eventuali effetti di tali importazioni, dato che non ha collaborato all'inchiesta un numero sufficiente di importatori. Nondimeno si è fatto notare che, per definizione, le importazioni in ammissione temporanea erano destinate ad essere riesportate, mentre la maggior parte delle vendite dell'industria comunitaria (95 % nel 1988) è destinata ad essere consumata nella Comunità.

(34) Infine, non si è potuto rilevare nessun altro elemento, oltre alle importazioni effettuate in dumping, che possa costituire una causa di pregiudizio.

(35) La Commissione constata quindi che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalle pratiche di dumping degli esportatori di sacchi della Repubblica popolare cinese.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(36) Per stabilire se sia nell'interesse della Comunità prendere misure contro il dumping all'importazione di sacchi originari della Repubblica popolare cinese, la Commissione ha tenuto conto del fatto che questi sacchi sono una componente importante dell'industria dell'imballaggio. Infatti, questo tipo di imballaggio è molto usato per il trasporto, in particolare all'esportazione, di prodotti agricoli o industriali della Comunità. Inoltre, i sacchi tessuti di poliolefina offrono reali possibilità di evoluzione verso prodotti tecnologicamente più complessi e più efficaci dei sacchi attuali.

Per questo motivo, qualsiasi forte calo della produzione dell'industria comunitaria e a maggior ragione la scomparsa dei produttori comunitari, che non è da escludere se la situazione attuale dovesse perdurare, avrebbe un'incidenza negativa sull'industria dell'imballaggio. Inoltre, gli sviluppi tecnologici in materia di sacchi tessuti di poliolefina verrebbero ritardati o addirittura bloccati, in quanto i fabbricanti sarebbero vulnerabili o in difficoltà. Infine, un'industria comunitaria che si trovasse in ritardo dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica ne subirebbe le conseguenze a livello di occupazione e di potenza commerciale.

(37) Per valutare l'interesse della Comunità, la Commissione ha tenuto conto anche del fatto che i sacchi appartengono alla categoria tessile n. 33, per la quale i prodotti originari della Repubblica popolare cinese sono oggetto di limiti quantitativi regionali. Detti limiti erano stati fissati, per gli anni 1984 - 1988, dal regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio [1], e sono stati fissati, per gli anni 1989 - 1992, dal regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio [2], in applicazione dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare cinese [3]. La Commissione ha considerato anzitutto il fatto che né il diritto comunitario né le norme internazionali vietano di istituire dazi antidumping quando esistono limiti quantitativi regionali, a condizione che, nonostante tali restrizioni, sia accertato un pregiudizio.

In secondo luogo, come dimostra il verbale concordato allegato all'accordo [4], durante i negoziati la Comunità aveva richiamato l'attenzione della delegazione cinese sui problemi specifici sorti nel suo territorio a causa delle importazioni di prodotti cinesi di questa categoria e aveva chiesto l'introduzione di un limite quantitativo comunitario. La delegazione cinese, però, non poteva accettare l'introduzione di tale limite quantitativo.

Le parti sono pertanto giunte a un compromesso, che consisteva nel continuare ad applicare limiti quantitativi regionali per le importazioni in Francia, nel Benelux e nel Regno Unito, introducendo un nuovo limite quantitativo regionale per l'Irlanda.

Tuttavia, le importazioni oggetto di pratiche di dumping riguardano tutti gli Stati membri e la sottoquotazione del prezzo dei sacchi cinesi si ripercuote sull'intero mercato comunitario dei sacchi. Il livello dei prezzi non risente dell'esistenza o dell'assenza di limiti quantitativi regionali all'importazione negli Stati membri. Per di più, tali limiti si applicano all'intera categoria 33, e non soltanto ai sacchi.

Ne consegue che i limiti quantitativi regionali non costituiscono una protezione sufficiente contro le pratiche sleali degli esportatori cinesi e non sono in grado di eliminare il pregiudizio subito dall'intera industria comunitaria.

(38) Si è affermato che l'istituzione di un dazio antidumping farebbe diminuire l'attività degli importatori comunitari e il personale occupato in queste imprese.

A tale riguardo, la Commissione ritiene opportuno valutare gli interessi degli importatori e le molteplici conseguenze derivanti ad un'industria comunitaria economicamente efficiente se non fosse protetta attraverso il ripristino di una concorrenza leale.

Da tale valutazione risulta che l'interesse della Comunità impone di tutelare la fabbricazione di sacchi, benefica per l'occupazione e per l'industria comunitaria dell'imballaggio, invece di favorire società comunitarie che traggono vantaggio dalle pratiche di dumping degli esportatori cinesi.

(39) Inoltre, la Commissione è consapevole che la scomparsa dell'industria comunitaria potrebbe compromettere il rifornimento di sacchi degli utilizzatori finali e che, in tal caso, i prezzi delle esportazioni cinesi potrebbero rincarare. Gli eventuali inconvenienti connessi ad un aumento repentino dei prezzi dei sacchi cinesi, provocato dall'istituzione di un dazio antidumping, verrebbero compensati dall'interesse di conservare un'industria comunitaria vitale. Di conseguenza, l'istituzione di un dazio antidumping consentirà di eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria senza altre conseguenze realmente nefaste.

(40) Avendo esaminato gli interessi delle parti in causa, la Commissione ha concluso che l'interesse della Comunità impone di tutelare l'industria comunitaria dalle pratiche commerciali sleali degli esportatori cinesi. Di conseguenza, la Commissione ritiene necessario istituire un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi originari della Repubblica popolare cinese onde eliminare il grave pregiudizio subito.

I. DAZIO

(41) Per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria occorrono misure che mettano fine alle sottoquotazioni, e consentano all'industria comunitaria di ripristinare la propria redditività mantenendo, o addirittura aumentando, le sue

[1] GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 380 del 31. 12. 1988, pag. 2.
[4] GU n. L 380 del 31. 12. 1988, pag. 71.

quote di mercato. A tale scopo, occorrerà maggiorare i prezzi dei sacchi originari della Repubblica popolare cinese.

Di conseguenza, la Commissione ha calcolato il margine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria basandosi sulla sottoquotazione dei prezzi dei sacchi cinesi e su un prezzo d'obiettivo per i sacchi prodotti dall'industria comunitaria. Si è riscontrato che l'eliminazione del margine di sottoquotazione dei prezzi del 22,5 % non bastava per eliminare totalmente il pregiudizio. Infatti, dato che la qualità dei sacchi è equivalente, i prezzi dei sacchi cinesi non devono essere inferiori a quelli dei sacchi prodotti dall'industria comunitaria se quest'ultima deve conservare la sua clientela. La Commissione, pertanto, ha ritenuto che il prezzo da determinare dovesse includere un equo margine di utile. Dato che, nel 1985, la redditività media dell'industria comunitaria era stata del 9,4 % e il reddito sul capitale investito del 7,5 %, prima del crollo provocato dall'aumento delle importazioni cinesi, la Commissione ha ritenuto che tale livello costituisse una base ragionevole ed ha pertanto fissato il margine di utile al 9,4 %.

(42) Per realizzare tale margine di utile, eliminando quindi il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre aumentare del 43,4 % il prezzo franco frontiera comunitaria dei sacchi originari della Repubblica popolare cinese. Il margine di dumping dei prodotti cinesi all'importazione nella Comunità è superiore al margine di pregiudizio così determinato. Di conseguenza, l'importo del dazio provvisorio dovrà essere pari al margine di pregiudizio stabilito.

(43) Le parti interessate dispongono di un termine per comunicare le loro osservazioni e chiedere un'audizione. Si precisa inoltre che tutte le conclusioni stabilite ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potranno essere rivedute per l'eventuale istituzione di un dazio definitivo su proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di sacchi di tessuti poliolefinici (polietilene o polipropilene) di cui al codice NC 6305 31 91, originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio, da applicarsi sul prezzo netto franco frontiera comunitaria non sdoganato, è fissata al 43,4 %.

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per quattro mesi, a meno che il Consiglio adotti misure definitive prima della scadenza di tale termine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente